

ASSOCIAZIONE NUOVA CIVILTA' DELLE MACCHINE

STATUTO

TITOLO 1

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 – (Denominazione) - E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione apolitica, di promozione sociale, che assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE NUOVA CIVILTA' DELLE MACCHINE".

L'Associazione adotta un proprio logo il cui utilizzo è tutelato a norma di legge.

Articolo 2 – (Sede legale) - L'Associazione ha la sede legale in Forlì, Corso Giuseppe Mazzini n.106.

Il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune di Forlì senza che ciò costituisca modifica del presente Statuto.

Articolo 3 – (Durata) - L'Associazione ha una durata illimitata.

TITOLO 2

SCOPO – FINALITA'

Articolo 4 – (Oggetto sociale) - L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità culturali e di promozione sociale della cultura scientifica e umanistica.

Articolo 5 – (Finalità) - L'attività dell'Associazione è finalizzata a promuovere, valorizzare e divulgare la cultura scientifica e umanistica, diffonderne la conoscenza e favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cultori di questi studi, facilitandone la collaborazione a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.

L'Associazione si rivolge alla promozione di una cultura dell'informazione (imprenditoriale, industriale e del lavoro) in collegamento con i centri di ricerca avanzata ed i sistemi formativi.

L'Associazione assume tra i suoi ambiti prioritari di intervento la formazione di docenti e studenti, nonché la formazione permanente verso gli adulti.

La rilevanza del mondo scolastico ed educativo per gli scopi sociali viene perseguita attraverso progetti di ricerca educativa e sperimentazione didattica, da realizzare in coerente integrazione con le attività di formazione, di aggiornamento e di promozione culturale.

L'Associazione esplica la sua attività mediante lavoro di ricerca, congressi, simposi, seminari, corsi di aggiornamento, iniziative di carattere editoriale, in collaborazione con enti e società scientifiche e culturali italiane ed estere.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO 3

SOCI – AMMISSIONE - ESCLUSIONE – DIRITTI ED OBBLIGHI

Articolo 6 – (Numero dei soci) - Il numero degli aderenti è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

I soci sono distinti in due categorie:

Soci ordinari: i soci, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che condividono le finalità dell'Associazione e contribuiscono alla sua attività con una quota associativa annuale e gli eventuali contributi supplementari, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo, da versarsi nei termini da questo stabilita;

Soci studenti: i soci persone fisiche, che sono iscritti all'Università o alla Scuola secondaria di secondo grado, in qualità di studenti, partecipano a tutte le attività dell'Associazione e versano una quota associativa dimezzata.

Articolo 7 – (Criteri di ammissione dei soci) - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione a socio presentata da minorenni, in ogni caso studenti con più di 16 anni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di domande di ammissione a socio presentata da altra Associazione o da persona giuridica, privata o pubblica, la stessa dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato, che delibererà in merito a maggioranza semplice di voti e con giudizio inappellabile.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Ai soci viene rilasciata una tessera sociale.

Il rinnovo dell'adesione annuale all'Associazione, non richiede alcuna formalità, ma avviene automaticamente con il pagamento della quota associativa annuale.

Articolo 8 – (Criteri di esclusione dei soci) - La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza (mancato versamento della quota associativa annuale o causa di morte).

Le dimissioni (recesso) da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo (con la restituzione della tessera sociale) e diventeranno operative con l'annotazione nel libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni di legge del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Le deliberazioni in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata e devono essere motivate. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

I soci receduti, esclusi o decaduti non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale e degli eventuali contributi supplementari versati.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi supplementari entro tre mesi dalla data prevista per il suo versamento, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, con una presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – (Diritti ed obblighi dei soci)

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare la qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo. Nel caso di persone giuridiche, private e pubbliche, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

I soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività.

Tale quota, ad eccezione del primo anno in cui viene fissata in Assemblea costitutiva, e gli eventuali contributi supplementari dovranno essere determinati annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti.

Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO 4 **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Articolo 10 – (Organi sociali) - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei conti.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Articolo 11 – (Assemblea dei Soci) - L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Essa si riunisce almeno due volte all'anno: per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; per l'approvazione del preventivo entro il 30 novembre.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dalla maggioranza dei Consiglieri in carica, dal Revisore Unico dei Conti o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate dal Presidente, mediante lettera in forma scritta o elettronica, almeno dodici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Le convocazioni vanno inviate a tutti i Soci risultanti dal libro Soci, ai componenti del Consiglio Direttivo, al Revisore Unico dei Conti (se eletto).

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria:

- elezione del Consiglio Direttivo;
- elezione Revisore Unico dei Conti;
- approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- approvazione di eventuali Regolamenti;
- ratifiche dei provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria – delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali quando anche un solo socio ne faccia richiesta si procederà a scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario dell'Assemblea e degli eventuali scrutatori è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12 – (Il Consiglio Direttivo) - Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 11 (undici) membri eletti fra i soci; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dalla persona designata dal Consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente, mediante lettera in forma scritta o elettronica, non meno di sei giorni prima della adunanza e deve contenere luogo, data, ora e ordine del giorno.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Articolo 13 – (Presidente e Rappresentante legale)

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 14 – (Segretario)

Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Articolo 15 – (Tesoriere)

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili istituiti dall'Associazione;
- provvede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla stesura definitiva.

Articolo 16 – (Revisore Unico dei Conti)

Il Revisore Unico dei Conti ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea anche tra i non soci e resta in carica tre anni. Il Revisore Unico dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale sul rendiconto economico e finanziario.

Per il Revisore valgono i criteri di ineleggibilità e di decadenza previsti nell'articolo 2399 del Codice Civile.

Al Revisore Unico sono conferiti i compiti ed i poteri previsti negli articoli da 2403 a 2407 del Codice Civile.

L'eventuale compenso del Revisore Unico è stabilito dall'Assemblea ordinaria.

TITOLO 5 **ATTI SOCIALI - RISORSE ECONOMICHE**

Articolo 17 – (Esercizio Sociale) - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei Soci. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora sussistano particolari ragioni, entro sei mesi.

Articolo 18 – (Pubblicità e trasparenza degli atti sociali) - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Revisore unico, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Articolo 19 – (Risorse economiche)

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

TITOLO 6
LIQUIDAZIONE – NORMA FINALE

Articolo 20 – (Scioglimento) - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Se per tre convocazioni consecutive, da farsi in giorni differenti nell'arco di 30 giorni, non si raggiunge tale maggioranza o, comunque, una maggioranza qualificata di soci, decidono lo scioglimento i soci intervenuti alla terza Assemblea con la maggioranza assoluta dei voti personali o a mezzo delega.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore, scelto preferibilmente fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 - Norma finale - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni.